



Reg. Rep. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

## Regione Molise

### CONTRATTO INDIVIDUALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE

L’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Consiglio Regionale sita in Campobasso, via Colitto, 7 con la presente scrittura privata in un unico originale tra :

la Regione Molise (C. F. 80001490707), rappresentata dal Segretario generale del Consiglio regionale dott. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Campobasso, via IV Novembre n.87 - Cap. 86100

e  
il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato/a  
a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_

#### PREMESSO

che il Consiglio regionale del Molise, con deliberazione n. 163 in data 29/8/2011, ha conferito al dirigente in epigrafe l’incarico di responsabilità del Servizio \_\_\_\_\_, attualmente ricadente nell’ambito delle strutture consiliari;

le parti, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e succ. modd. e dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e succ. mod. e int., addivengono alla stipula del presente contratto che viene regolato da patti e condizioni descritti negli articoli che seguono:

#### Articolo 1

*(Tipologia del contratto, sede di servizio, compiti e funzioni)*

Il Consiglio regionale conferisce a \_\_\_\_\_ la responsabilità \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Servizio \_\_\_\_\_, con sede di lavoro a Campobasso.

L’incaricato si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura per effetto di leggi, regolamenti, discipline ed atti amministrativi di riferimento.

Egli si impegna ad esercitare con esclusività in favore della Regione Molise i compiti e le funzioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali, dai contratti collettivi di

lavoro nazionali ed integrativi, dalle declaratorie previste dal vigente atto di organizzazione, nel rispetto delle competenze previste dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e dalle direttive approvate dell'Esecutivo regionale.

## **Articolo 2**

*(Decorrenza e durata del rapporto di lavoro)*

Il presente contratto ha durata annuale, decorre dalla data del 1° settembre 2011 e cessa automaticamente il giorno della scadenza o del conferimento di altro incarico a seguito di mobilità all'interno dell'Ente. Cessa, altresì, automaticamente per risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stesso è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, previa valutazione dei risultati secondo la procedura prevista dall'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2010 e succ. modd.

## **Articolo 3**

*(Obblighi)*

L'incaricato, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 2010, si impegna a rispettare i principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, secondo regole di correttezza ed economicità nella gestione delle risorse attribuite.

Si impegna, nel rispetto delle norme di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675, alla riservatezza e, quindi, a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, altri fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Il dirigente si impegna, altresì, ad accettare l'incarico di sostituzione del titolare della posizione individuata dalla Giunta regionale in caso di assenza o impedimento temporaneo.

## **Articolo 4**

*(Presenza in servizio)*

L'incaricato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo, in modo flessibile e nel rispetto delle relative direttive impartite, alle esigenze della struttura cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

## **Articolo 5**

*(Regime di incompatibilità)*

L'incaricato è soggetto al regime di incompatibilità previsto dall'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 2010 e succ. modd. e dall'articolo 53 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Il regime di incompatibilità è disciplinato, inoltre, dalla

direttiva regionale approvata con deliberazioni n. 887 del 21 giugno 1999 e n. 1151 del 9 agosto 1999, come modificata con deliberazione n. 650 del 27 giugno 2008.

## **Articolo 6**

*(Regime della responsabilità dirigenziale)*

Fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, il dirigente è responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero per inosservanza delle direttive, in base all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **Articolo 7**

*(Trattamento economico)*

Il trattamento economico omnicomprensivo (annuo lordo per tredici mensilità), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, fissato come segue:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a) stipendio tabellare annuo | € |
| b) R.I.A                     | € |
| c) retribuzione di posizione | € |

Il trattamento economico è incrementato dalla retribuzione di risultato che sarà correlata al raggiungimento degli obiettivi fissati, concordati annualmente ed accertati con i sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La retribuzione sarà automaticamente aggiornata sulla base delle voci economiche determinate in sede di contrattazione nazionale e/o decentrata. La retribuzione sub lett. c) è indicata nell'importo minimo comune a tutti gli incarichi dirigenziali. Essa potrà variare in aumento in conseguenza della ponderazione degli incarichi. L'eventuale nuovo importo, così determinato, sarà corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo modello retributivo, sempre che non sussistano specifici divieti o limitazioni.

## **Articolo 8**

*(Trattamento dei dati personali)*

I dati personali del dirigente sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento dell'incarico e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il contraente può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della legge n. 196 del 2003, relativi all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.

## **Articolo 9**

*(Norme di rinvio)*

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di lavoro, si applicano

gli istituti giuridici vigenti nel tempo, regolati dalla normativa e dai contratti nazionali e decentrati della dirigenza, se ed in quanto compatibili con il presente contratto.

## Articolo 10

Il presente contratto è esente dal bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e da registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è redatto in unico esemplare. Lo stesso si compone di numero quattro facciate scritte e viene sottoscritto come segue.

PER IL CONSIGLIO REGIONALE  
(Il Segretario generale)

IL DIRIGENTE INCARICATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni di cui ai punti:

- Articolo 1 tipologia rapporto
- Articolo 2 durata del contratto e risoluzione
- Articolo 5 incompatibilità
- Articolo 7 trattamento economico

Condizioni lette, confermate e sottoscritte.

Campobasso, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del dirigente incaricato)